

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 27 del 06/07/2023

Oggetto: "Debito fuori bilancio da parcella di professionista. Riconoscimento ex art. 194 c.1 lett. E) del D. Lgs. 267/2000".

Premesso che i sottoscritti Rag. Monaldo Andreozzi, Dott.ssa Luana Mancinelli, Dott.ssa Annamaria Nori, revisori nominati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 del 27/07/2022 nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e n. 51 del 05/09/2022 nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, che in data odierna sono riuniti i componenti Rag. Monaldo Andreozzi e Dott.ssa Annamaria Nori mentre la Dott.ssa Luana Mancinelli è assente giustificata.

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/06/2023 sottoposta all'Organo di revisione avente ad oggetto *"Debito fuori bilancio da parcella di professionista. Riconoscimento ex art. 194 c.1 lett. E) del D. Lgs. 267/2000"*;

Richiamati:

- l'art. 191 del TUEL;

- l'art. 194 comma 1 del TUEL, dispone che *"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

- l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da parte dell'Organo di Revisione;

Esaminata la proposta di delibera, emerge che nel corso dell'esercizio si sono manifestate circostanze che hanno portato a far emergere situazioni tali da generare debito fuori bilancio derivante dalla parcella presentata dallo Studio Legale Ciaffi per l'attività di difesa e di assistenza svolte dall'Avv. Andrea Calzolaio nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006 F. G. - F. E. - F. L./ Comune;

Preso atto che l'ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 02/05/2006 ha deciso di costituirsi nel giudizio R.G. 294/2006 promosso dinanzi al TAR Marche da F.G., F. E. e F. L per l'annullamento del provvedimento prot. 6589/2006 con il quale era stato negato il permesso di costruire relativo a lavori di realizzazione di un edificio residenziale in V. Friuli angolo V. Sicilia, per

l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennizzo per reiterazione di vincolo espropriativo e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;

Preso atto che con determina n. 115 del 06.05.2006, R.G.796, è stato conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi;

Preso atto che

- con nota protocollo n. 30264 dell'08/05/2023 l'Avv. Calzolaio ha trasmesso la sentenza n. 274/2023 pubblicata il 05.05.2023 con la quale il TAR Marche ha respinto il ricorso con riguardo alla domanda impugnatoria e alla domanda risarcitoria, prendendo, altresì, atto della rinuncia dei ricorrenti alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennizzo per reiterazione di vincolo espropriativo, condannando inoltre gli stessi ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
- con nota del 10.05.2023 assunta al protocollo generale al n. 31361 dell'11.05.2023, il Legale, oltre ad evidenziare che all'epoca del conferimento dell'incarico non era prassi del Comune richiedere il preventivo e che, pertanto, l'importo assunto per l'impegno di spesa è risultato sufficiente solo per la liquidazione di un acconto, ha presentato, applicando lo scaglione più basso del valore indeterminabile, nota spese a saldo per l'attività di assistenza e difesa pari ad euro 10.000,00, oltre accessori e, quindi, euro 12.688,00;

Considerato che si deve riconoscere come debito fuori bilancio la somma di € 12,688,00, comprensiva di rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, quale saldo competenze per l'attività di difesa e di assistenza prestate dall'Avv. Andrea Calzolaio dello Studio Legale Ciaffi nel procedimento TAR Marche R.G. 294/2006 F.G., F. E. e F. L / Comune;

Preso atto che la somma di euro 12.688,00 dovrà essere finanziata al capitolo 139 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

Tenuto conto che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Castellani Andrea, e di regolarità tecnica del Responsabile del servizio, il dott. Morosi Sergio, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in data 29/06/2023 il primo e in data 20/06/2023 il secondo;

;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di Revisione

ESPRIME

- Parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/06/2023 "Debito fuori bilancio da parcella di professionista. Riconoscimento ex art. 194 c.1 lett. E) del D. Lgs. 267/2000".

Civitanova Marche, 06 luglio 2023.

L'Organo di Revisione

Rag. Monaldo Andreozzi (Presidente)

Dott.ssa Annamaria Nori

